

COMMENTO SUL QUESITO DELL'ARAN SGR 26  
RELATIVO AL CALCOLO DEL COSIDETTO  
"GALLEGGIAMENTO"

L'ARAN il 17.11.2005 ha emesso il parere SGR. 26 relativo al cosiddetto "**galleggiamento**", la cui attribuzione - secondo l'ARAN - sarebbe da effettuare **tenendo conto** non solo della retribuzione di posizione, ma anche della somma **della retribuzione di posizione e della sua maggiorazione per i servizi aggiuntivi**, con la motivazione che la maggiorazione è parte integrante della retribuzione di posizione.

Per noi non è così, poiché l'art. 41, comma 4, del CCNL dei segretari comunali e provinciali, sottoscritto in data 16/05/2001, prevede che gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere al segretario una maggiorazione della retribuzione di posizione secondo le condizioni, criteri e parametri da individuarsi in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.

A tale proposito l'art. 1 del Contratto Collettivo Integrativo di livello Nazionale dei segretari comunali e provinciali- Accordo 2 - siglato il 22/12/2003, nel fissare le condizioni, i criteri e i parametri di cui sopra, ha stabilito che l'importo della maggiorazione non

può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento.

Tra le condizioni soggettive, previste dalla norma appena richiamata, sono indicati gli incarichi per attività di carattere gestionale quando siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato l'inesistenza delle necessarie professionalità all'interno dell'ente.

Diversamente, l'art. 41, comma 5, dello stesso CCNL, prevede che *“gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.”*

Appare evidente, quindi, che la “ratio” dell'istituto sia quella di assicurare al segretario comunale la stessa retribuzione di posizione effettivamente erogata ai dirigenti all'interno dello stesso ente.

Da quanto precede appare evidente che l'istituto del cosiddetto galleggiamento (o compenso equitativo), di cui all'art. 41, comma 5 e quello della maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 41, comma 4, possono certamente coesistere in quanto si

basano su presupposti diversi, quali, nel primo caso, la più elevata retribuzione di posizione di un dirigente all'interno dello stesso ente e, poi eventualmente, quello dell'affidamento di incarichi ulteriori ed aggiuntivi di cui all'allegato A dell'Accordo del 22/12/2003. Ciò sta a significare che, nel caso di coesistenza dei due istituti, occorre innanzitutto verificare che al segretario sia stata prioritariamente assicurata la retribuzione di posizione più elevata all'interno dell'ente e poi su questa (retribuzione di posizione in godimento), nel caso gli vengano stati affidati incarichi aggiuntivi, trattandosi di ulteriore carico di lavoro, va calcolata l'eventuale retribuzione aggiuntiva.

Bisogna difendere questo principio a tutti i costi. Ragione per cui, ove le amministrazioni insistessero nel rifiutare ai segretari le legittime spettanze, occorre mettere immediatamente in atto tutti i rimedi previsti dalla normativa in vigore (domanda al proprio ente, e in caso di rifiuto istanza al collegio di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro ed eventualmente ricorso al giudice del lavoro).